

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO-ROMA, Sezione Quarta Ter,

CON ORDINANZA COLLEGALE N. 3202/2025 DEL 11.02.2025

PUBBLICATA IL 13.02.2025

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 1353/2025

- AVVISO -

Nell'ambito del giudizio N. 1353/2025 introdotto dalla società MEDIASIX SRL (P.I. 01899410672), contro il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, il Tar Lazio, Sez. Quarta Ter, con ordinanza n. 3202/2025 pubblicata il 13.02.2025, ha autorizzato la società ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio "*... nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risultino:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo."*

Di seguito, in esecuzione della menzionata ordinanza collegiale n. 3202/2025 si procede alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente avviso, di quanto segue:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

TAR DEL LAZIO- ROMA, Sezione Quarta Ter. NUMERO DI REGISTRO GENERALE RICORSO N. 1353/2025.

2. LE PARTI DEL GIUDIZIO:

RICORRENTE:

MEDIASIX SRL (P.I. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del l.r.p.t. Sig. Pallante Quintino (PLLQTN76H14H501B), nato a Roma (RM), il 14.06.1976, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

RESISTENTE:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

CONTROINTERESSATA INTIMATA:

- **ENOVA SRL (04126670134)**, società editoriale del marchio *Unica TV*, in persona del l.r.p.t. (pec: enova.srl@pec.it);

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

1. Decreto Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande

ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B;

2. tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all'approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all'istruttoria dei reclami pervenuti;
dell'art. 6, co. 1 e 2, del DPR 146/2017;

3. rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3.1. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO:

- la società MEDIASIX S.R.L. premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017 per concorrere all'assegnazione dei contributi pubblici ivi previsti per l'annualità 2024, ha impugnato il Decreto ministeriale prot. 23974 del 20.11.2024, con il quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva per l'annualità 2024 collocando la ricorrente in posizione n. 122, dunque collocandosi al di sotto dello *scalino* illegittimamente previsto dall'art. 6, co. 2, del DPR.

Difatti, il tema è stato già oggetto di precedenti analoghi giudizi riferiti ad annualità pregresse, in relazione alla contestata legittimità di taluni criteri di attribuzione delle suddette sovvenzioni, definiti con sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nn. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, di annullamento dell'art. 6, co. 2, ossia del cd. "scalino preferenziale" concernente

l'attribuzione del 95% dell'importo del contributo pubblico complessivo (per il 2024, per le emittenti a carattere commerciale € 105.211.027,59) alle prime cento emittenti in graduatoria e del restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione.

Ciononostante, nell'approvazione della graduatoria per l'annualità 2024, oggetto dell'odierno gravame, esattamente come accaduto per quella 2023 e per le precedenti, il Ministero ha ritenuto di reiterare l'applicazione della suddetta norma, benché dichiarata illegittima, incorrendo nei medesimi vizi già ritenuti meritevoli di apprezzamento dal Consiglio di Stato nelle citate statuizioni.

A tanto l'Amministrazione è pervenuta ritenendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13, comma 1 bis, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, abbiano conferito *forza di legge* al DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV°, V° e VI° "*visto*"), e dunque, '*legificato*' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, con l'effetto di sterilizzare il sindacato giurisdizionale di codesto G.A., nonostante la già statuita declaratoria giurisdizionale di illegittimità.

Cosicché, i provvedimenti impugnati risultano inficiati sia dalle medesime violazioni che hanno condotto alla precedente statuizione di annullamento dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 146/2017, sia da nullità per violazione e/o elusione delle predette pronunce, le quali sono comunque da ritenersi efficaci *erga omnes*, dunque applicabili e rivendicabili da tutte le emittenti in ragione della natura dispositivo-cassatoria delle sottese statuizioni (cfr. Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2019).

Pertanto, con il ricorso è stata contestata l'assegnazione di un contributo pubblico oltremodo inferiore a quello atteso che, viceversa, la ricorrente avrebbe realizzato ove l'Amministrazione avesse correttamente espunto dal *corpus* regolamentare l'art. 6, co. 2, del DPR già annullato in sede giurisdizionale, e proceduto all'applicazione di quei soli criteri non intaccati dalle dette pronunce.

Cosicché, la ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, al fine di conseguire il maggior contributo pubblico a cui ha diritto, previa correzione della graduatoria definitiva e dei relativi allegati, poiché illegittimi e nulli.

I. Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: "NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, N. 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2, DEL DPR. 146/2017 COSI' COME EMENDATO PER EFFETTO ED IN CONSEGUENZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022;
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 163 E 160, DELLA L. 208/2015 E DEGLI OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE AD ESSI SOTTESI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DI CONCORRENZA NEL SETTORE DELL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE;
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;
- ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ILLEGITTIMITA' DERIVATA".

La ricorrente con il **motivo I.1.**, ha censurato i provvedimenti impugnati nella parte in cui l'Amministrazione, nella redazione della graduatoria per l'anno 2024 oggetto di gravame, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, riferita al cd. "scalino preferenziale", la quale, essendo già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sent. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022), non avrebbe potuto costituire oggetto di applicazione. Ed invece, l'Amministrazione ha esercitato tale attività provvedimentale, assumendo erroneamente che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13 comma 1 bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia recepito integralmente il DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV, V, VI "visto") ed abbia, dunque, 'legificato' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, nonostante la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato. Ne consegue che la manifesta erroneità dell'assunto inerente alla legificazione ha inficiato l'attività provvedimentale sottesa alla redazione della graduatoria impugnata, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, sia per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto di diritto, conducendo ad una ripartizione delle risorse pubbliche previste per l'emittenza televisiva locale illegittima per violazione dei principi di pluralismo dell'informazione e della concorrenza nel settore, così come già accertato dal Consiglio di Stato, le cui statuizioni risultano, pertanto, violate e/o eluse, con conseguente nullità ex art. 21 septies della L. 241/90.

Con il **motivo I.2.** la ricorrente ha censurato la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque annullata ed espunta dal regolamento per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n.

7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque annullata ed espunta dal regolamento, nella parte in cui sono stati redatti in applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 asserendo che, nel caso di specie, venendo in rilievo la statuizione dispositivo - cassatoria di annullamento della citata norma (art. 6, co. 2, del DPR 146/2017), la suddetta pronuncia giurisdizionale di annullamento abbia efficacia soggettiva *erga omnes* conseguendone la nullità dei provvedimenti impugnati.

Con il **motivo I.3.** è stata altresì censurata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per illegittimità dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 così come già accertato dal Consiglio di Stato, con le più volte citate sentenze del 2022. In particolare, il Supremo Consesso, nelle citate sentenze cui integralmente la ricorrente rinvia, nell'affrontare le censure relative alla *"...previsione di una graduatoria nazionale con uno scalino preferenziale in favore dei primi cento classificati"*, l'ha chiaramente definita come *"... una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore"*. Il Consiglio di Stato, pertanto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul *"principio del pluralismo informativo esterno"* (Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 151) *... quale uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico (in termini, Corte costituzionale, 15 ottobre 2003, n. 312)"*, ha quindi ritenuto fondate, accogliendole *"...le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame."*

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui risultano inficiati, anche in via derivata, dall'applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, già oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022 - la cui efficacia soggettiva, per le sopra esposte ragioni, non può che ritenersi *erga omnes* - ma che, prudenzialmente, viene nuovamente impugnato con il presente ricorso siccome illegittimo per tutte le ragioni già ampiamente illustrate dal Consiglio di Stato nelle richiamate statuizioni.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato: *"ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, PUBBLICATO IN GAZZ. UFF. 25 LUGLIO 2018, N. 171, CONVERTITO CON LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, E DELL'ART. 13, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI*

DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191.” la ricorrente ha chiesto, in via subordinata e solo per il caso in cui lo stesso Collegio dovesse ritenere che la norma di cui all’art. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia prodotto l’effetto di “*legificare*” integralmente il DPR 146/2017, conferendo ad esso, pertanto, forza di legge, di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità della suddetta norma, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 43, 103, 111, anche in relazione all’art. 117 Cost..

5. CONTROINTERESSATI:

Le imprese controinteressate inserite nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive, a carattere commerciale, per l’annualità 2024 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio - Roma con l’ordinanza n. 3202/2025 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono le seguenti:

1	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	Telenorba	Puglia
2	00442500922	02492760927	VIDEOLINA S.P.A.	Videolina	Sardegna
3	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Telelombardia	Lombardia
4	00607860277	00860840289	CANALE ITALIA S.R.L.	CANALE ITALIA	Veneto
5	01220810632	01220810632	NAPOLI CANALE 21 SRL	CANALE 21	Campania
6	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	ANTENNA TRE VENETO	Veneto
7	00870060233	00870060233	EDITRICE T.N.V. S.P.A.	TELENUOVO RETENORD	Veneto
8	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Top Calcio 24	Lombardia
9	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Antennatre	Lombardia
10	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	RETE VENETA	Veneto
11	01261960247	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TVA VICENZA	Veneto
12	11622971007	11622971007	CANALE 85 S.R.L.	ANTENNA SUD	Puglia
13	01530140639	01530140639	TELEVOMERO S.R.L.	TELEVOMERO	Campania
14	03655570871	03655570871	LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.	ANTENNA SICILIA	Sicilia
15	06146120156	02935550109	P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI	PRIMOCANALE	Liguria
16	04727590756	04727590756	T.A. FORMAT S.R.L.	TELERAMA	Puglia
17	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TELEDUE	Puglia
18	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TG NORBA 24	Puglia
19	04155080726	04155080726	GENETIKO COMMUNICATION	RADIONORBA TELEVISION	Puglia
20	01737800795	01737800795	DIEMMECOM SOCIETA' EDITORIALE SRL	La C	Calabria
21	05287711211	05287711211	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.	TELE A	Campania
22	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	TNE TELENORDEST	Veneto
23	00906500111	04517990489	RTV 38 S.P.A.	RTV38	Toscana
24	01418710131	01418710131	ESPANSIONE S.R.L.	ESPANSIONE TV	Lombardia
25	01278880776	01278880776	TRM NETWORK S.R.L.	TRM H24	Puglia
26	01687490191	01687490191	CR1 COMMUNICATIONS S.r.l.	CREMONA1	Lombardia
27	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC MODENA	Emilia Romagna
28	00425070067	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY LOMBARDIA	Lombardia
29	00899860191	00899860191	TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELECOLOR (ex TELECOLOR NEWS)	Lombardia
30	05184750635	05184750635	CANALE OTTO S.R.L.	Canale 8	Campania
31	03469390375	03469390375	RETE 7 S.R.L.	E' TV	Emilia Romagna
32	00626270169	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	BERGAMO TV	Lombardia
33	01306900794	01306900794	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.	VIDEO CALABRIA	Calabria
34	00775260284	00775260284	TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI	TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD	Veneto

35	04964800157	02712540042	MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENOVA	Lombardia
36	08347431218	08347431218	CANALE 9 S.R.L.	CANALE 9	Campania
37	01584390627	01584390627	OTTO PRODUCTION S.R.L.	OTTO CHANNEL	Campania
38	03305250924	03305250924	CANALE DIECI S.R.L.	Canale 10	Lazio
39	01688270238	01688270238	TELEARENA S.P.A.	TELEARENA	Veneto
40	00523680874	00523680874	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.	TELECOLOR	Sicilia
41	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TELEREGGIO	Emilia Romagna
42	00790530174	00790530174	TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."	TT - TELETUTTO	Lombardia
43	05206780636	02043300645	"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"	PRIMATIVVU' 2	Campania
44	00412820722	00412820722	TELE BARI	TELEBARI	Puglia
45	01441090691	01441090691	RETE 8 S.R.L.	RETE 8	Abruzzo
46	01261960247	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TELECHIARA	Veneto
47	05327330014	05327330014	RETE SETTE S.P.A.	RETESETTE (RETE 7)	Piemonte

48	00425070067	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY	Piemonte
49	00534020045	00534020045	T.L.T. S.R.L.	TCP TELECUPOLE	Piemonte
50	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Videogruppo	Piemonte
51	01296020637	01296020637	TELE CAPRI S.R.L.	TELECAPRI	Campania
52	00213640709	00213640709	RADIO TELE MOLISE S.R.L.	TELEMOLISE	Molise
53	16904771009	16904771009	RTV S.R.L. A SOCIO UNICO	RADIO ROMA TELEVISION (già SUPERNOVA)	Lazio
54	01174690592	01562700607	TELE UNIVERSO SRL	TELE UNIVERSO	Lazio
55	00222070526	01549130977	TOSCANA TV S.R.L.	TOSCANA TV	Toscana
56	01313840306	01313840306	TELEFRIULI SPA	TELEFRIULI	Friuli Venezia Giulia
57	00209070895	00209070895	TELERADIO REGIONE S.R.L.	VIDEOREGIONE	Sicilia
58	01120810658	01120810658	LI.RA. - S.R.L.	LIRATV	Campania
59	01401570591	01401570591	GOLD TV S.R.L.	GOLD TV	Lazio
60	02078550445	02078550445	TVP ITALY S.R.L.	VERA TV	Marche
61	04546250822	04546250822	PUBLIMED S.R.L.	TRIM TELE RADIO DEL	Sicilia
62	02446820827	02446820827	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.	TGS Telegiornale di Sicilia	Sicilia
63	02922270729	02922270729	SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL	TELESVEVA	Puglia
64	03362900403	03362900403	PUBBLISOLE S.P.A.	TELEROMAGNA	Emilia Romagna
65	09862630150	04257910374	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.	7G	Emilia Romagna
66	12013570010	12013570010	GRP RETI SRL	GRP VERA TV	Piemonte
67	02917670644	02917670644	IRPINIA TV S.R.L.	Irpinia Tv	Campania
68	00239770266	00769700287	TRIVENETA SRL	TV7 TRIVENETA NETWORK	Veneto
69	04882900824	04882900824	MEDIA ONE S.R.L.	TELE ONE	Sicilia
70	05295650633	05295650633	ONLY RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "ONLY RADIO S.R.L."	KISS KISS NAPOLI TV	Campania
71	00250420429	00250420429	TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.	TV CENTRO MARCHE	Marche
72	01750350785	01750350785	TELEEUROPA S.R.L.	TEN	Calabria
73	80000910507	01726700469	NOI TV S.R.L.	NOITV SRL	Toscana
74	00756460796	00756460796	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.	RTI	Calabria
75	00214780538	00214780538	TELEMAREMMA SRL	TV9	Toscana
76	00857190888	00857190888	R.V.M. S.R.L.	VIDEO MEDITERRANEO	Sicilia
77	00296670599	00296670599	TELEMONTEGIOVE S.R.L.	LAZIO TV	Lazio
78	00353780497	00353780497	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	GRANDUCATO TV	Toscana
79	02305260180	02305260180	MEDIA TEAM COMMUNICATION S.R.L.	Milano Pavia TV	Lombardia
80	03173410824	03173410824	TELE RENT S.R.L.	Tele Rent 7 Gold	Sicilia
81	03778590368	03778590368	TV QUI S.P.A.	TV QUI	Emilia Romagna
82	00496230541	00496230541	RADIO GUBBIO S.R.L.	UMBRIA TV	Umbria
83	00899540504	00899540504	CANALE 50 S.P.A.	50CANALE	Toscana
84	01874190679	01874190679	EDITORIALE VIBRATA S.R.L.	SUPER J	Abruzzo
85	04155010723	04155010723	TELE DEHON S.R.L.	TELEDEHON	Puglia
86	00640390878	00640390878	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.	REI TV	Sicilia
87	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC BOLOGNA	Emilia Romagna
88	01009110477	01009110477	TV LIBERA S.P.A.	TVL	Toscana
89	94067460710	03466760711	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO	TELE RADIO PADRE PIO	Puglia
90	00576000343	00576000343	RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12TVPARMA	Emilia-Romagna
91	03841480639	03841480639	TELEISCHIA S.R.L.	TELEISCHIA	Campania
92	01126050069	01126050069	PRIMANTENNA S.R.L.	PRIMANTENNA	Piemonte

93	00728420332	00728420332	TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI	TELELIBERTA'	Emilia Romagna
94	09740661005	09740661005	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.	Teleambiente	Lazio
95	02509650426	02509650426	CANALE MARCHE S.R.L.	E' TV MARCHE	Marche
96	01953710439	01953710439	TVRS S.R.L.	TVRS	Marche
97	01791970153	00231920323	TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TV 12	Friuli-Venezia Giulia
98	00335970224	00335970224	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"	RTTR	Trentino Alto Adige
99	00826720179	00580290989	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.	TB TELEBOARIO	Lombardia
100	04126670134	04126670134	ENOVA SRL	UNICA TV	Lombardia
101	01791970153	00231920323	TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELEQUATTRO	Friuli Venezia Giulia
102	02144210222	02144210222	GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.	TRENTINO TV	Trentino Alto Adige
103	00168900512	00168900512	TELETRURIA 2000 S.R.L.	TELETRURIA	Toscana
104	00272790254	00272790254	TELEBELLUNO - S.R.L.	TELEBELLUNODOLOMITI	Veneto

105	00335080388	00335080388	R.E.I. - S.R.L.	TELESTENSE	Emilia-Romagna
106	03204830792	03204830792	ESPERIA TV S.R.L.	ESPERIA TV	Calabria
107	01283400396	01283400396	INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ICARO TV	Emilia-Romagna
108	00945590107	00945590107	TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENORD	Liguria
109	01903750204	01903750204	TELEMANTOVA S.P.A.	TELEMANTOVA	Lombardia
110	01657750483	00502240971	TVR TELEITALIA S.R.L.	TVR TELEITALIA 7 GOLD	Toscana
111	00366750834	00366750834	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.	RTP	Sicilia
112	03815570720	03815570720	CANALE 7 S.R.L.	CANALE 7	Puglia
113	12925460151	12925460151	NETWEEK S.p.A.	ITALIA 7	Toscana
114	01438200485	00258270974	TV PRATO S.R.L.	TVP	Toscana
115	01748920707	01748920707	MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRSP	Molise
116	00621680545	04976961005	RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"	RETESOLE	Umbria
117	01959790922	01959790922	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L.	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA	Sardegna
118	02538390358	02538390358	B33 SRL	VB33 (già Video Bolzano)	Trentino Alto Adige
119	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	6 SESTARETE TV	Sicilia
120	00994600708	00994600708	TELEREGIONE S.R.L.	TeleRegione canale 17	Molise
121	09593560015	09593560015	BEACOM S.R.L.	SESTA RETE	Piemonte
122	01899410672	01899410672	MEDIASIX S.R.L.	TV SEI	Abruzzo
123	02057080760	02057080760	LA NUOVA S.R.L.	LA NUOVA SRL	Basilicata
124	02539810982	02539810982	+VALLI.TV S.P.A.	piùvallitv	Lombardia
125	06756520588	01609511009	RETE ORO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RETE ORO	Lazio
126	01878420668	01878420668	WITEL S.R.L.	INFO MEDIA NEWS	Abruzzo
127	03677190724	03677190724	DELTA TV S.R.L.	DELTA TV	Puglia
128	00877200030	00877200030	TELE VCO 2000 S.R.L.	VCO AZZURRA TV	Piemonte
129	02144610686	02144610686	ABRUZZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAQTV	Abruzzo
130	01246310518	01246310518	TV1 SRL	TV1	Toscana
131	01227130661	06464831004	GRUPPO AIR S.R.L.	TELEMAX	Abruzzo
132	02654890215	02654890215	PEER S.R.L.	Peer.tv Südtirol	Trentino-Alto Adige/Südtirol
133	05978370657	05978370657	TELECOLORE S.R.L.	Telecolore	Campania
134	03280090832	03280090832	CANALE 14 S.R.L.	REGGIO TV	Calabria
135	01019100039	01019100039	PIRENEI - S.R.L.	VIDEO NOVARA	Piemonte
136	00496230541	00496230541	RADIO GUBBIO S.R.L.	TRG	Umbria
137	10478691008	10478691008	COMUNICAITALIA S.R.L.	AlertSystemTv	Toscana
138	02529880219	02529880219	ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SÜEDTIROL TV GMBH	ALTO ADIGE TV (EX STNN)	Trentino Alto Adige
139	01436090839	01436090839	ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)	ONDA TV GIOVANI	Sicilia
140	00742420706	00742420706	TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TLTMOLISE1	Molise

6. MODALITA' DI CONSULTAZIONE:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e più precisamente attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso n. 1353/2025 nella sezione TAR, sottosezione "TAR Lazio - Roma", sottosezione "ricerche - ricorsi".

7. ORDINANZA COLLEGALE TAR LAZIO – ROMA N. 3202/2025

Il presente avviso, valevole quale notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in ottemperanza all'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, n. 3202/2025 del 11/02/2025 pubblicata il 13.02.2025, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

8. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: **MEDIASIX SRL** (P.I. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del l.r.p.t. Sig. Pallante Quintino (PLLQTN76H14H501B), nato a Roma (RM), il 14.06.1976, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (pec: rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it; avv.massimoromano@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

Contro: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di: e nei confronti: **ENOVA SRL (04126670134)**, società editoriale del marchio *Unica TV*, in persona del l.r.p.t. (pec: enova.srl@pec.it);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Dipartimento per il digitale, la connettività' e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024 (**doc. 2**), unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale (**doc. 3**) e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B (**doc. 4 e 5**); nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all'approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all'istruttoria dei reclami pervenuti; dell'art. 6, co. 1 e 2, del DPR 146/2017;

nonché, ove occorra,

per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

.....

FATTO

1.

Torna all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio la controversa assegnazione alle emittenti televisive locali a carattere commerciale dei contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, questa volta in relazione all'annualità 2024.

Il tema, com'è noto, è stato già oggetto di precedenti analoghi giudizi riferiti ad annualità pregresse, in relazione alla contestata legittimità di taluni criteri di attribuzione delle suddette sovvenzioni, definiti con sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nn. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, di annullamento dell'art. 6, co. 2, ossia del cd. "scalino preferenziale" concernente l'attribuzione del 95% dell'importo del contributo pubblico complessivo (per il 2024, per le emittenti a carattere commerciale € 105.211.027,59) alle prime cento emittenti in graduatoria e del restante 5% a tutte le altre collocate dalla 101esima posizione.

2.

Ciononostante, nell'approvazione della graduatoria per l'annualità 2024, oggetto dell'odierno gravame, esattamente come accaduto per quella 2023 e per le precedenti, il Ministero ha ritenuto di reiterare l'applicazione della suddetta norma, benché dichiarata illegittima, incorrendo nei medesimi vizi già ritenuti meritevoli di apprezzamento dal Consiglio di Stato nelle citate statuizioni.

A tanto l'Amministrazione è pervenuta ritenendo erroneamente che l'art. 4 *bis*, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13, comma 1 bis, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, abbiano conferito *forza di legge* al DPR 146/2017 (cfr. decreto impugnato, p. 2, IV°, V° e VI° "*visto*"), e dunque anche alla norma di cui all'art. 6, co. 2, con l'effetto di sterilizzare il sindacato giurisdizionale di codesto G.A., nonostante la già statuita declaratoria giurisdizionale di illegittimità.

In breve, i provvedimenti impugnati risultano inficiati sia dalle medesime violazioni che hanno condotto alla precedente statuizione di annullamento dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 146/2017, sia da nullità per violazione e/o elusione delle predette pronunce, le quali sono comunque da ritenersi efficaci *erga omnes*, dunque applicabili e rivendicabili da tutte le emittenti in ragione della natura dispositivo-cassatoria delle sottese statuizioni (cfr. Adunanza Plenaria, sentenze nn. 4 e 5 del 2019).

A ciò aggiungasi che come ben noto il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio vertente sulle graduatorie 2022, ha: *i)* dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e *ii)* sospeso, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il detto giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità (cfr. *ex multis*, **Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza 1280/2024**).

3.

Ciò posto, la ricorrente, emittente televisiva locale a carattere commerciale, risultando in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal DPR 146/2017, ha presentato la domanda per concorrere all'assegnazione dei contributi pubblici ivi previsti per l'annualità 2024, conseguendo, all'esito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui al Decreto ministeriale 023974 del 20.11.2024, la posizione n. 122, dunque collocandosi al di sotto dello *scalino* illegittimamente previsto dall'art. 6, co. 2, del DPR.

Ne è conseguita la previsione di assegnazione di un contributo pubblico oltremodo inferiore a quello atteso che, viceversa, la ricorrente avrebbe realizzato ove l'Amministrazione avesse correttamente applicato le disposizioni del DPR espungendo dal *corpus* regolamentare l'art. 6, co. 2, del DPR, già annullato in sede giurisdizionale, e proceduto all'applicazione di quei soli criteri non intaccati dalle dette pronunce.

4.

Cosicché, la ricorrente agisce in giudizio per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, al fine di conseguire il maggior contributo pubblico a cui ha diritto, previa correzione della graduatoria definitiva e dei relativi allegati, poiché illegittimi e nulli per i seguenti motivi di

DIRITTO

II.

NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, N. 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 2, DEL DPR. 146/2017 COSI' COME EMENDATO PER EFFETTO ED IN CONSEGUENZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 163 E 160, DELLA L. 208/2015 E DEGLI OBIETTIVI DI PUBBLICO INTERESSE AD ESSI SOTTESI, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DI CONCORRENZA NEL SETTORE DELL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;

- ECESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1. — In via del tutto preliminare, la ricorrente censura i provvedimenti impugnati nella parte in cui l'Amministrazione, nella redazione della graduatoria per l'anno 2024 oggetto di gravame, ha illegittimamente applicato la disciplina di cui all'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, riferita al cd. "scalino preferenziale", la quale, essendo già stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (cfr. sez. IV, sent. n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022), non avrebbe potuto costituire oggetto di applicazione.

Ed invece, l'Amministrazione ha esercitato tale attività provvedimentale, assumendo erroneamente che l'art. 4 bis, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018, e l'art. 13 comma 1 bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia recepito integralmente il DPR 146/2017 (cfr. decreto, p. 2, IV, V, VI "visto") ed abbia, dunque, 'legificato' anche la norma di cui al citato art. 6, co. 2, nonostante la stessa fosse stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato.

Ciò posto, l'adesione alla tesi della *legificazione* del DPR 146/2017 ha irrimediabilmente inficiato la graduatoria impugnata, replicando tutti i vizi già accertati e censurati dal Consiglio di Stato con le sentenze della Quarta sezione nn. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, dalla violazione del pluralismo dell'informazione a quella della *par condicio* tra emittenti concorrenti.

La tesi della *legificazione* stride non soltanto con il dato letterale della norma di legge (art. 4 bis, comma 1, del d.l. 91/2018, convertito con la legge n. 108/2018), nella misura in cui il mero inciso "*da intendersi qui integralmente riportato*" è semanticamente, prim'ancora che giuridicamente, idoneo a offrire integrale copertura legislativa alla fonte (secondaria) regolamentare, ma anche con la prospettiva esegetica logico sistematica, atteso che non vi è traccia del benché minimo elemento idoneo a far ritenere che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire forza di legge al DPR nella sua interezza.

Viceversa, proprio dal tenore della disposizione ("*...al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono aggiunte le seguenti: " mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda"*") si evince con sufficiente chiarezza che la *ratio* dell'intervento legislativo è solo quello di estendere il *regime transitorio* relativo al numero di dipendenti anche all'anno 2019, coerentemente con la *sede* normativa del cd. decreto *milleproroghe* per l'anno, appunto, 2019, oltretutto limitatamente alle emittenti radiofoniche.

Analogamente, è insostenibile la tesi della natura di *legge di interpretazione autentica*, come tale avente efficacia retroattiva, dell'art. 13, comma 1 *bis* del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 ("Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore."), atteso che trattasi di norma manifestamente **novativa** (non già di interpretazione autentica), la quale giammai potrebbe determinare la *legificazione* (e/o la *reviviscenza*) di una norma (art. 6, co. 2, DPR 146/17, cd. *scalino*) già espunta dall'ordinamento in quanto annullata in sede giurisdizionale.

Si impone, pertanto, oltre all'**interpretazione letterale e sistematica** della norma, anche la sua **lettura costituzionalmente orientata**, dunque oltremodo rigorosa, **sia della suddetta legge-provvedimento**, la quale non può che condurre a contenerne l'esegesi nel solco di una rigida **analisi di ragionevolezza**, atteso che, diversamente opinando, non ravvisandosi il benché minimo spessore di pubblico interesse sotteso all'intervento di *legificazione*, residuerebbe l'unica finalità di sterilizzare il sindacato giurisdizionale del GA, oltretutto a suo tempo già ampiamente incardinato nei giudizi avverso le graduatorie 2016 e 2017 pendenti dinanzi a codesto Ecc.mo Collegio, **sia delle leggi di interpretazioni autentiche, per il cui scrutinio si rinvia alla recentissima ordinanza del Consiglio di Stato** (cfr. *ex multis*, **Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza 1280/2024**) resa nell'ambito del giudizio vertente sulle graduatorie 2022.

La manifesta erroneità dell'assunto inerente alla legificazione ha inficiato l'attività provvedimentale sottesa alla redazione della graduatoria impugnata, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, sia per eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto di diritto, conducendo ad una ripartizione delle risorse pubbliche previste per l'emittenza televisiva locale illegittima per violazione dei principi di pluralismo dell'informazione e della concorrenza nel settore, così come già accertato dal Consiglio di Stato, le cui statuizioni risultano, pertanto, violate e/o eluse, con conseguente **nullità** ex art. 21 *septies* della L. 241/90.

I.2. - I provvedimenti impugnati, nella parte in cui sono stati redatti in applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, sono nulli per violazione e/o elusione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022, in virtù delle cui statuizioni la norma sopra indicata è stata ritenuta illegittima, dunque **annullata ed espunta dal regolamento**.

Nessun dubbio, al riguardo, circa l'efficacia soggettiva *erga omnes* della citata pronuncia giurisdizionale di annullamento, venendo in rilievo, nel caso di specie, la statuizione **dispositivo - cassatoria** di annullamento della citata norma (art. 6, co. 2, del DPR 146/2017).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, recentemente confermato dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4 e 5 del 2019**, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte *dispositivo-cassatoria* dell'atto ovvero a quella *ordinatorio-prescrittiva*, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "*erga omnes*", nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "*res iudicata*" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti

(C.d.S. n. 561/1990 e negli stessi termini la successiva giurisprudenza richiamata al punto 31 di C.d.S. n. 4/2019).

Nel caso odierno, come detto, venendo in rilievo il primo dei due profili sopra indicati, ossia l'eliminazione dal mondo giuridico della disposizione regolamentare impugnata, la pronuncia non può che fare stato "erga omnes".

Come recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, *"In materia di giudicato amministrativo, il principio, consolidato da tempo nella giurisprudenza amministrativa e condiviso da questa Corte, ha rimarcato la natura eccezionale dell'estensione e, individuandone il fondamento, ha precisato che la stessa può essere invocata in caso di annullamento: di un regolamento; di un atto plurimo inscindibile; di un atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti. In tutte queste ipotesi, infatti, la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato, è tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri. E' stato precisato, peraltro, che l'eccezione al principio dell'efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell'inscindibilità dell'annullamento sicché l'estensione riguarda solo l'effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 cod. civ. La pronuncia si pone, quindi, in continuità con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo - cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio -prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione; mentre, infatti, nel primo caso, con l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato la pronuncia non può che fare stato "erga omnes", nel secondo, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti" (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n. 4905).*

L'assunto, oltretutto, ha trovato piena conferma anche nell'applicazione in concreto effettuata dall'Amministrazione, laddove si consideri che in seguito alle più volte citate sentenze del Consiglio di Stato, ed in applicazione delle statuizioni di annullamento ivi indicate, **lo stesso Ministero ha esteso il giudicato a tutte le emittenti** anche in relazione all'efficacia ordinatorio-prescrittiva inerente ai limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, provvedendo alla modifica delle graduatorie per le annualità 2016-2017, previa espunzione della norma annullata (art. 6, co. 2) nei confronti di tutte le emittenti in graduatoria, non soltanto di quelle ricorrenti (cfr. doc.).

Ne consegue la nullità dei provvedimenti impugnati.

1.3. – Fermi restando gli eccepiti profili di nullità dei provvedimenti impugnati, per le motivazioni sopra indicate, gli stessi devono ritenersi, comunque, illegittimi, anche in via derivata, per illegittimità dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017 (che, ad ogni buon conto, si torna nuovamente ad impugnare, ove mai necessario, anche nella presente sede) così come già accertato dal Consiglio di Stato, con le più volte citate sentenze del 2022.

In particolare, il Supremo Consesso, nelle citate sentenze cui integralmente si rinvia, nell'affrontare le censure relative alla *"...previsione di una graduatoria nazionale con uno scalino preferenziale in favore dei*

primi cento classificati”, l’ha chiaramente definita come “... una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore”.

Il Consiglio di Stato, pertanto, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul “*principio del pluralismo informativo esterno*” (Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 151) ... quale uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l’informazione una condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico (in termini, Corte costituzionale, 15 ottobre 2003, n. 312)”, ha quindi ritenuto fondate, accogliendole “...le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell’informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame.”.

In particolare, il Consiglio di Stato, soffermandosi sulla disciplina regolamentare sottoposta al suo vaglio, ha evidenziato “...le ragioni per le quali la stessa, nella parte in cui introduce uno scalino preferenziale nell’ambito di una graduatoria nazionale predisposta senza correttivi riguardanti i mercati locali interessati, non possa ritenersi rispettosa del principio del pluralismo informativo previsto dall’art. 1 comma 163, L. n. 208/15, generando, altresì, effetti distorsivi sul piano concorrenziale.”, tenuto conto, tra l’altro: “... che i criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare sono idonei ad attribuire una chance di utile collocamento in graduatoria - nelle prime cento posizioni - maggiore per gli operatori esercenti nelle Regioni più popolate, stante l’esistenza di una correlazione tra dato demografico regionale e dimensioni organizzative dell’emittente televisiva rilevanti ai fini selettivi” la quale “discende direttamente dal dato positivo in relazione al criterio riguardante il numero di dipendenti e giornalisti impiegati nell’attività di emittenza (art. 6, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 146/2017)”, cosicché: “se si richiede, ai fini dell’ammissione alla pubblica contribuzione, una capacità tecnico-organizzativa (sub specie, di numero di dipendenti) crescente all’aumentare del numero degli utenti serviti, coerentemente deve ravvisarsi un rapporto proporzionale tra le dimensioni organizzative dell’impresa e il numero di abitanti della regione in cui l’attività viene esercitata, occorrendo, per svolgere efficacemente l’attività economica, una dimensione organizzativa adeguata al pubblico degli utenti all’uopo servito”.

Il Consiglio di Stato ha poi precisato che “Le considerazioni svolte in ordine alla idoneità dei criteri selettivi previsti dalla disciplina regolamentare ad influire diversamente sulle emittenti operanti nei vari contesti regionali, differenziati sul piano demografico, non determinano l’illegittimità dei medesimi criteri selettivi (definiti in valori assoluti, senza alcuna parametrizzazione al numero dei residenti in ciascun ambito territoriale) o della scelta dell’Amministrazione di concedere i contributi de quibus sulla base di una graduatoria nazionale, sebbene riguardanti l’emittenza locale; bensì **influiscono sulla legittimità della decisione di introdurre uno scalino preferenziale a vantaggio dei primi cento classificati, cui viene destinata la quasi totalità della contribuzione (95%), senza prevedere accorgimenti volti ad impedire la concentrazione delle risorse pubbliche in taluni ambiti territoriali (generalmente i più popolati) a discapito di altri, in violazione del principio del pluralismo dell’informazione**”, chiarendo che “qualora si opti per una graduatoria unica nazionale e si decida di applicare criteri selettivi in valore assoluto, specie se suscettibili di condurre a risultati differenziati a seconda dell’ambito territoriale di appartenenza di ogni concorrente (come avvenuto con la disciplina regolamentare in commento, ai sensi di quanto sopra precisato), occorre adottare accorgimenti idonei ad evitare una squilibrata distribuzione delle risorse in ambito locale, dovendosi evitare il rischio che alcune aree territoriali siano sottorappresentate o perfino escluse dalla contribuzione pubblica, in violazione del pluralismo informativo, che -come osservato- impone di assicurare la pluralità di voci concorrenti in

*ciascun ambito territoriale in cui viene svolta l'attività radiotelevisiva” e precisando che: “La disciplina in contestazione non contiene tali accorgimenti, prevedendo uno scalino preferenziale che riserva alle prime cento classificate, a prescindere dall'ambito territoriale di operatività, la quasi totalità dei contributi pubblici (pari al 95%), per di più a fronte di criteri selettivi (si ripete, di per sé legittimi) formulati in valore assoluto e suscettibili di influire diversamente a seconda dell'ambito territoriale di operatività di ciascun concorrente (se maggiormente o meno popolato)” dando quindi atto che, così operando, il D.P.R. ha introdotto **“...una misura incompatibile con il principio del pluralismo informativo...”** producendo, altresì, **“...effetti distorsivi della concorrenza** (correttamente censurati, sotto tale profilo, dall'appellante), stante l'idoneità della disciplina regolamentare in commento a beneficiare un numero estremamente ristretto di operatori (in ipotesi, anche uno soltanto) esercenti nell'ambito del medesimo ambito territoriale, a fronte di livelli di efficienza analoghi.”*

Concludendo, il Consiglio di Stato ha statuito che: **“La previsione di uno scalino preferenziale, senza accorgimenti idonei a garantire il finanziamento di una pluralità di operatori in ciascun ambito regionale, permette di riservare la contribuzione, nell'ambito del singolo mercato locale, in favore di una sola impresa (o di un numero di emittenti insufficiente per la tutela del pluralismo informativo), configurando, pertanto, aiuti illegittimi (anche) sul piano concorrenziale”**, che: “Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che l'Amministrazione, anziché limitarsi a riservare ai primi cento classificati il 95% dello stanziamento annuale, avrebbe dovuto adottare specifici accorgimenti volti ad assicurare un adeguato finanziamento di un numero minimo di emittenti per ciascuno degli ambiti regionali considerati (determinato discrezionalmente in ragione delle caratteristiche di ciascun ambito), al fine di sostenere finanziariamente la presenza di una pluralità di voci concorrenti per ogni area locale, nel rispetto del principio del pluralismo informativo, costituente un apposito obiettivo di interesse generale imposto dalla fonte primaria.” e che, pertanto, “... deve riscontrarsi, in parte qua, l'illegittimità del regolamento impugnato, relativamente alla previsione, recata nell'art. 6, comma 2, DPR n. 146/2017” cosicché **“Tali disposizioni devono, dunque, essere annullate.”** Cons. Stato, sez. VI, sent. 7880/2022

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in risultano inficiati, anche in via derivata, dall'applicazione dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017, già oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenze del Consiglio di Stato n. 7878/2022; 7881/2022; 7880/2022 - la cui efficacia soggettiva, per le sopra esposte ragioni, non può che ritenersi *erga omnes* - ma che, prudenzialmente, viene nuovamente impugnato con il presente ricorso siccome illegittimo per tutte le ragioni già ampiamente illustrate dal Consiglio di Stato nelle richiamate statuizioni al cui contenuto anche per ragioni di brevità, si rinvia.

o o o o o o o

III.

I

LLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 4 BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, PUBBLICATO IN GAZZ. UFF. 25 LUGLIO 2018, N. 171, CONVERTITO CON LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, E DELL'ART. 13, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191.

In via subordinata e solo per il caso in cui codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che la norma di cui all'art. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, abbia prodotto l'effetto di “legificare” integralmente il DPR 146/2017, conferendo ad esso, pertanto, forza di legge, si

chiede di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 43, 103, 111, anche in relazione all'art. 117 Cost., rinviando, per ragioni di brevità espositiva, a tutte le argomentazioni di cui all'**Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1280/2024**, il cui contenuto si intenda integralmente riprodotto e trascritto.

.....

IV.

!

STANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Atteso che il gravame è stato ritualmente notificato alla concorrente controinteressata collocata in posizione n. 100 della graduatoria, si chiede sin da ora di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, analogamente a quanto già disposto da Codesto Ecc.mo Collegio negli analoghi giudizi relativi alle precedenti annualità (cfr. tra le altre, Tar Lazio, ord. Coll. 12425/2019; RG 12504/2017, ord. n. 3302/2019 Reg.prov.pres. ord. Coll. 1276/2019 RG. n. 14310/2018).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* ci si riporta alle argomentazioni sopra esposte.

Il danno grave risulta riconducibile alla necessità di evitare che l'esecutività degli atti impugnati possa dar luogo alla reiterazione di comportamenti anticoncorrenziali a vantaggio delle emittenti collocate al di sopra della posizione n. 100, a tutto danno di quelle collocate al di sotto, mediante l'elargizione di sovvenzioni pubbliche non dovute in grado di alterare il mercato delle tv locali.

Tale danno, lungi dal costituire pregiudizio *solo* economico, riveste natura irreparabile sotto il profilo aziendale e concorrenziale, atteso che l'ingiusta attribuzione di contributi economici alle concorrenti posizionate al di sopra della centesima posizione, attribuisce a queste ultime il vantaggio concorrenziale di disporre di risorse non dovute (ovvero dovute solo in parte) per incrementare gli investimenti in personale e tecnologiche, ossia in ambiti che consentono, ad esempio, di conseguire posizioni di vantaggio sulla numerazione LCN, la quale, com'è noto e facilmente dimostrabile, determina di per sé un incremento dei dati di ascolto, ossia di uno dei criteri in base ai quali le emittenti si posizionano anche nella graduatoria di cui al DPR 146/2017. In breve, l'assegnazione di contributi non dovuti e manifestamente sproporzionati, determina una condizione di allargamento strutturale della forbice concorrenziale tra le emittenti concorrenti, pregiudicando irreversibilmente quelle collocate al di sotto dello scalino, come la ricorrente.

Analogamente, una maggiore solidità finanziaria è tale da consentire alle emittenti di gestire assai più agevolmente il percorso di *switch off* (Processo di *refarming* per la riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHz), all'esito del quale gli operatori di rete hanno dismesso le frequenze loro originariamente assegnate e le emittenti FSMA sono oggi costrette a dover conseguire l'utilizzo della capacità trasmissiva, sostanzialmente senza alcun potere contrattuale scaturente da una condizione di inferiorità rispetto ad analoghe concorrenti.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 20 gennaio 2025

Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano

o o o o o o

Unitamente al presente avviso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il ricorso introduttivo n. 1353/2025 e l'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, n. 3202/2025, pubblicata il 13.02.2025, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Campobasso, 28 febbraio 2025

Avv. Massimo Romano Avv. Margherita Zezza Avv. Giuseppe Ruta